



C.da RUSSO snc -87075 Trebisacce (CS)-Tel. 0981 51003 - Fax 09811989911
www.itsfilangieri.gov.it E-mail: CSTD05000L@istruzione.it Pec: cstd05000L@pec.istruzione.it
C.F. 81000610782 – C.U.U.:UFCASF

Trebisacce, 09/10/2021

ISTITUTO TECNICO STATALE
"GAETANO FILANGIERI"
TREBISACCE (CS)
Prot. 0007126 del 09/10/2021
C15 (Uscita)

Ai Sigg. Docenti dell'Istituto
Loro Sedi

Al Personale ATA dell'Istituto
Loro Sedi

Al DSGA
Sede

Al Albo dell'Istituto

Al sito Web d'Istituto

Alla RSU d'Istituto
Loro Sedi

Oggetto: **VIGILANZA ALUNNI** – *Disposizioni di servizio a. s. 2021/2022*

Al fine di ottimizzare il servizio scolastico ed assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci all'interno dell'Istituto, sono di seguito impartite disposizioni pratico – organizzative sulla vigilanza degli alunni integranti, per il corrente anno scolastico, le modalità già contemplate nel Regolamento di Istituto:

OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI- RESPONSABILITÀ' CIVILE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Gli obblighi per i pericoli incombenti sugli alunni-utenti all'interno della comunità educativa sono quelli propri di un fornitore di un servizio pubblico e risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza ed alla predisposizione di ogni cautela indispensabile affinché gli alunni possano usufruire del servizio in condizioni di sicurezza.

“ I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici”.

(ART. 28 della Costituzione).

La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno, - ad opera di docenti e collaboratori scolastici - non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico, negli spazi comuni e nelle pertinenze, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione.

E' fatto obbligo per tutto il personale dipendente quanto segue:

1. In caso di assenza o di ritardo di un insegnante si dovrà disporre per la custodia degli alunni del collega assente: la vigilanza degli alunni è demandata, in attesa dell'arrivo del docente /supplente, al personale ausiliario che si avvarrà, per quanto possibile, della collaborazione di un docente delle classi viciniori.

Il dirigente scolastico dispone, comunque, di affidare ai docenti e al personale ausiliario presenti la vigilanza della classe che eventualmente fosse in attesa di supplente e/o nei momenti di precaria e temporanea assenza del titolare della classe medesima, anche tramite la divisione degli alunni nelle altre classi.

I docenti rispondono in tutti i casi in cui *singoli* alunni o *gruppi* di alunni , provenienti anche da classi diverse, sono *ad essi espressamente affidati* per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

In caso di momentanea assenza, comunque motivata, i docenti della classe, sono tenuti ad affidare la sorveglianza degli alunni ad un collaboratore scolastico.

2. Connessa all'obbligo di vigilanza sulla scolaresca, incombe su ogni docente l'osservanza dell'**orario** scolastico: gli insegnanti si devono trovare a scuola **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e devono assistere all'uscita degli alunni vigilando sul loro comportamento in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose, accompagnandoli al limite di pertinenza della scuola(*vedasi Regolamento di Istituto*).

Il docente della prima ora è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a segnalare al coordinatore di classe e/o al dirigente scolastico tutti i casi di assenze frequenti e/o continuative, ingiustificate e i casi di ritardi ripetuti.

3. L'**ingresso** nella scuola e nelle aule, così come l'**uscita** degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ausiliario addetto e devono essere caratterizzate da una coordinata e ben organizzata sequenza di modalità(*vedasi Regolamento di Istituto*).

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio, deve essere presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, nei rispettivi piani, vigileranno sugli alunni in transito da un piano all'altro fino all'entrata nelle proprie aule.

Al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, deve essere presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, nei rispettivi piani, vigileranno sugli alunni in transito da un piano all'altro fino all'uscita dall'edificio e dal limite di pertinenza della scuola .

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni, sotto la vigilanza dei docenti di turno, deve avvenire per piani (a cominciare dal primo) in modo ordinato e senza determinare confusione.

Si avrà cura di limitare i permessi di uscita degli alunni dalle aule (annotati e sottoscritti dal docente dell'ora sulla scheda ad hoc predisposta) ai casi di effettiva necessità e comunque per un solo alunno o due alunne per volta. (vedasi Regolamento di Istituto).

Durante i cambi delle lezioni è severamente vietato sostare nei corridoi, lasciare l'aula e recare disturbo a docenti ed alunni di altre classi.

E' fatto assoluto divieto agli allievi di recarsi al punto di ristoro.

4. Lo spostamento del docente da una classe all'altra, nel cambio d'ora, dovrà essere effettuato **con tempestività**, privilegiando le classi ove siano presenti situazioni problematiche.

In particolare:

- **il docente che ha terminato l'orario di servizio** non può abbandonare la classe, ma deve attendere il collega che subentra; nel caso in cui per gravi motivi ed eccezionalmente non possa attendere l'arrivo del collega è tenuto a richiedere l'intervento del collaboratore scolastico oppure avvisare l'ufficio di Dirigenza.
 - **il docente che inizia il servizio nelle ore successive alla 1^a ora** dovrà garantire la propria presenza di fronte all'aula al momento del suono della campanella.
 - **in caso di concambio** (due docenti che si spostano contemporaneamente) il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare e, ove possibile, affidare la classe al docente di sostegno. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i con problemi) il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.
5. Il trasferimento dei docenti da una classe all'altra deve avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza, eventualmente con il supporto del personale ausiliario (vedasi Regolamento di Istituto).
 6. Il docente è sempre responsabile degli studenti anche durante eventuali spostamenti della classe all'interno della scuola (ad esempio dall'aula all'aula laboratorio/palestra e viceversa). Le classi effettueranno gli spostamenti accompagnati dal docente che, nella organizzazione del lavoro, dovrà tenere conto di tale impegno.

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, **i collaboratori scolastici** di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito, si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei

docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

L'intervallo– ricreazione:

- *intercorrente tra le ore 11,00 e le ore 11,10 in aula,*

costituisce fase dell'attività scolastica in cui permane e si accentua l'obbligo di vigilanza sugli alunni, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Ciascun docente in servizio in tale orario dovrà vigilare con la massima attenzione sul comportamento degli alunni, per tutta la durata dell'intervallo stesso, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Gli alunni che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe. Il cancello sarà sorvegliato dal personale non docente, assegnato ai vari piani, per evitare uscite dalla scuola, che sono assolutamente vietate.

E' fatto divieto assoluto agli studenti di allontanarsi dall'Istituto durante le lezioni.

La Giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Si esige impegno e attenzione particolarmente intensi da parte dei docenti di turno che devono prevedere la pericolosità di eventuali attività/giochi fatte/i praticare e/o dell'attrezzatura didattica e ricreativa, anche nei confronti degli alunni di classe diversa dalla propria o loro affidati momentaneamente. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. Per favorire il cambio di turno dei professori nella classi, e per intervenire in caso di eventuali necessità(per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o primo soccorso), i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della Scuola e per esigenze impellenti.

7. Nel caso di esercitazioni motorie all'aperto, appare preliminare una ricognizione dell'area al fine di accertare che non sussistano pericoli. Inoltre sarà cura degli insegnanti proporre attività proporzionate alla loro età, forza fisica, abilità, destrezza, sia attuare quegli interventi che risultino idonei a moderare la naturale irruenza dei ragazzi nei giochi liberi o organizzati.
8. Nelle attività di palestra l'uso degli attrezzi deve essere proprio e comunque devono essere messe in atto tutte quelle misure che possono servire a tutelare l'incolumità. In palestra, o negli ambienti che fungono da "palestra", la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Scienze motorie, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico.
9. L'utilizzo dei servizi durante la prima ora o quella successiva all'intervallo dovrebbe essere evitato, fatto salvo casi di effettiva necessità. Durante la pausa ricreativa non è consentito agli alunni spostarsi da un piano all'altro per l'utilizzo dei servizi(*vedasi Regolamento di Istituto*).
10. Gli alunni non possono essere lasciati soli nei locali della scuola prima dell'inizio e/o al termine delle lezioni.
11. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno tenuto a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle classi (*vedasi Regolamento di Istituto*).
12. Durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione, la vigilanza sugli alunni, in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. (*vedasi Regolamento di Istituto*).

Si ricorda che:

- **Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati.** Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D. Lgs n.81/08, a tutela dei soggetti nell'ambiente di lavoro.
- I docenti, in quanto preposti alla gestione degli studenti, sono tenuti a:
 - **vigilare sull'incolumità degli alunni** durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
 - **informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;**
 - **informare gli alunni su eventuali rischi** connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
 - informare e **discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i** utilizzato/i;
 - **vigilare attentamente** e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
 - **verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti** utilizzati per le esercitazioni;
 - **valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;**
 - i docenti che utilizzano i laboratori di Informatica sono tenuti a **controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto** e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

E' obbligo del personale scolastico segnalare per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma per presa visione:

- a) variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;
- b) eventuali scioperi del personale scolastico;
- c) visite mediche, precisando il giorno e l'ora in cui si effettueranno;
- d) uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) e visite di istruzione.

Uscite didattiche e visite guidate richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie. L'insegnante, inoltre, risponde dei danni causati dall'alunno a se stesso, ai compagni, a terzi, sia nella scuola che fuori. Dalla non osservanza di tali disposizioni deriva la responsabilità del docente, da cui consegue la condanna al risarcimento dei danni.

Pur tuttavia, in materia di responsabilità civile vi sono numerose pronunce della giurisprudenza che appaiono costanti e cioè che la responsabilità dell'insegnante non è chiamata in causa quando egli possa dimostrare che l'evento dannoso è stata causato nonostante la sua presenza e sorveglianza; ovvero non vi è colpa "in vigilando" prevista dall'art. 2048 del C.C.

Una sentenza della Corte dei Conti ha precisato il valore dei doveri di sorveglianza: **"L'obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, durante l'orario di servizio, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori: pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell'insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l'adempimento degli stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere sull'adempimento dell'obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l'eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato"**

(Sez. I sentenza n° 172 del 24/09/1984)

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del C.C., ma in base alla gravità dell'infortunio - riconducibile ad inosservanza di tale obbligo - può avere anche rilevanza penale.

E' altresì obbligo del personale scolastico, docenti e ATA:

- **conoscere il Regolamento di Istituto e il Regolamento di disciplina degli studenti e collaborare**, per la parte di propria competenza, affinché le norme vengano rispettate;
- **conoscere la Normativa sulla Sicurezza** relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della propria attività, **segnalando ogni comportamento non conforme alla normativa e qualunque situazione di pericolo connessa ad impianti, macchinari, strumenti, edifici, etc.;**
- Rispettare e far rispettare **scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza in ogni ambiente scolastico;**
- **Adeguare i propri comportamenti al Codice di comportamento dei Pubblici dipendenti (pubblicato all'Albo e sul sito web della scuola) e a quanto stabilito nel Regolamento dell'Istituto adottato dagli OO.CC.**

VIGILANZA ALUNNI USCITA DALLA SCUOLA

In relazione a diverse segnalazioni pervenute alla Scrivente Ufficio, sulla vigilanza degli alunni all'uscita da Scuola, si ritiene utile puntualizzare quanto segue:

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico 165/2001 - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2006/09); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048).

- **la Scuola** ha il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli sono affidati;

- il CCNL 2006/09 all' art.29 comma 5 indica quali obblighi ha **il docente** *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*;

- il CCNL 2006/09 alla Tabella A dei profili **ATA**, per l' area A prevede che il personale *“.....E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*.

- La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circosanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: *“L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o **potenziale**, dei genitori o di persone da questi incaricate”*.

L'eventualità di fermarsi oltre il proprio orario di servizio, per vigilare eventuali alunni che non siano stati presi in consegna dai genitori o altre persone da essi delegati, dovrebbe considerarsi eccezionale.

In ogni caso, per ripetute situazioni di alunni “non prelevati” dalle famiglie, è previsto il

riconoscimento della retribuzione per l'attività effettivamente svolta oltre l'orario di servizio.

VIGILANZA SULL'OBBLIGO SCOLASTICO

Si ricorda, altresì, al personale docente di individuare, con massima diligenza, i casi di alunni che registrano una frequenza poco assidua o irregolare, avendo cura di darne comunicazione all'Ufficio di dirigenza e di segreteria, oltre che informare tempestivamente le famiglie sulla quantità oraria di assenze accumulate. Ai sensi del D.P.R: 122/2009 art.14 comma 7, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fatte salve, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Si fa riserva di impartire ulteriori direttive, ove ritenute opportune o necessarie.

Il Dirigente Scolastico

Brunella Baratta

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa